



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Messina

U.O.B. 3 – Area III - Ufficio IV

Ufficio Graduatorie - G.A.E. e GPS

**Agli aspiranti inseriti nelle GAE e
nelle GPS**

Provincia di Messina

Oggetto: GAE e GPS – Secondo riscontro generalizzato a diffide e reclami pervenute in ordine alla continuità didattica su posto di sostegno e al conferimento degli incarichi a tempo determinato del personale docente – a.s. 2025/2026.

A seguito della pubblicazione del decreto prot. 21781 del 12.09.2025, di conferimento degli incarichi di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche da GAE e GPS – secondo turno di nomine, sono pervenuti presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Messina numerosi reclami e segnalazioni, che si riferiscono principalmente alle seguenti problematiche:

1. nomina attribuita a un candidato con punteggio notevolmente più basso o comunque in posizione inferiore rispetto a quella occupata dal segnalante;
2. mancato completamento orario;
3. mancato conferimento di incarico nei turni successivi;
4. conferimento, nei turni successivi, di incarico più favorevole ad aspiranti con punteggio inferiore

Si premette che tutte le istanze sono state esaminate da questo Ufficio il quale, alla luce dell'elevato numero delle stesse – tale da non consentire un riscontro individuale in tempi celeri – vi fornisce riscontro generalizzato.

Riferimenti: Marilena Serranò, Matteo Giovanni Crinò, Martina Spinella, Patrizia Palmeri



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Messina

In relazione alla prima due casistiche, si richiama integralmente il contenuto del precedente riscontro generalizzato prot. 21491 del 10.09.2025.

In merito alla terza fattispecie, dalle verifiche effettuate è emerso che in molti casi le situazioni reclamate dipendono dalla compilazione dell'istanza di scelta delle 150 sedi, che ciascun aspirante ha prodotto nell'ambito della procedura Informatizzazione Nomine Supplenze: il sistema informativo, infatti, nello scorrimento della graduatoria e fatti salvi i diritti di riserva e precedenza, se, nel momento in cui tratta la posizione dell'aspirante, non rileva fra le preferenze espresse le sedi e le tipologie di cattedra e di posto disponibili, in quanto non assegnate ai candidati che lo precedono per punteggio, non attribuisce il relativo incarico, procedendo, pertanto, a trattare gli aspiranti collocati in posizione successiva di graduatoria.

Sul punto, si richiama quanto previsto dall'O.M. n. 88 del 16.05.2024, che all'art. 12 comma 4 prevede: *“La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. **Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento**”.*

Il successivo art. 12 comma 10 dispone: *“La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. **Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria**”.*

Riferimenti: Marilena Serranò, Matteo Giovanni Crinò, Martina Spinella, Patrizia Palmeri



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Messina

successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12" .

In definitiva, va inteso come rinunciatario il soggetto che non ha ricevuto assegnazione di incarico per non aver indicato nell'istanza presentata posti disponibili in talune sedi che, in ragione della posizione in graduatoria, avrebbero potuto essere assegnategli, ossia colui che, pur trattato dal sistema nel singolo turno di nomina, non ha ricevuto una sede in conseguenza delle limitazioni alle sedi espresse nella sua domanda.

È palese, dunque, come la normativa in esame espressamente preveda che **alla sopravvenienza di disponibilità, tali da rendere necessaria l'elaborazione di ulteriori turni di nomina, debba inderogabilmente farsi fronte mediante scorrimento della graduatoria, senza alcuna possibilità di recuperare le posizioni, ormai superate, degli aspiranti precedentemente rinunciatari, anche nell'ipotesi in cui le relative sedi sopraggiunte siano state dagli stessi indicate nell'istanza.**

Si ritiene utile segnalare come tali disposizioni riproducano integralmente regole già in vigore prima dell'avvio del sistema informatizzato di nomina.

In virtù del medesimo principio va risolta la quarta casistica.

In diversi casi, il reclamante, destinatario di incarico nel primo turno di nomina, lamenta che nel secondo turno un incarico più favorevole, in quanto prioritariamente espresso in domanda, sia stato assegnato ad aspiranti collocati in posizione deteriore di graduatoria: a titolo esemplificativo, è il caso dell'aspirante destinatario, nel primo turno, di un incarico di supplenza su spezzone orario (unica disponibilità assegnabile nel momento in cui la sua posizione è stata trattata), il quale reclama avverso l'assegnazione, nel secondo turno, di una cattedra intera a favore di aspirante con minor punteggio.

Sul punto, si rinvia al sopra richiamato art. 12, comma 10, dell'O.M. 88/2024, ai sensi del quale *"l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento"*; conseguentemente, le disponibilità sopravvenute nei successivi turni di nomina sono

Riferimenti: Marilena Serranò, Matteo Giovanni Crinò, Martina Spinella, Patrizia Palmeri



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Messina

oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.

Pertanto, nell'esempio sopra riportato, l'aspirante nominato su spezzone orario nel primo turno non ha diritto all'assegnazione della cattedra resasi disponibile nel secondo turno, ancorché prioritariamente espressa, la quale viene attribuita scorrendo la graduatoria a partire dal primo degli aspiranti non nominati nel turno precedente; il reclamante, purché nominato su spezzone in assenza di posti interi assegnabili, conserva il diritto al completamento orario fino al raggiungimento dell'orario d'obbligo, ferma restando l'impossibilità di disporre il frazionamento orario delle disponibilità sopravvenute.

Questo Ufficio, pertanto, respinge integralmente e massivamente tutti i reclami, le intimazioni e le diffide pervenute, rientranti nelle casistiche sopra indicate.

Il presente riscontro varrà anche pro-futuro per le diffide e i reclami che dovessero pervenire e recanti le medesime richieste, anche a seguito dei futuri turni di nomina.

La pubblicazione della presente sul sito web dello Scrivente Ufficio ha valore di notifica a ogni effetto di legge.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Leon Zingales

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione
Digitale e normativa connessa*

Riferimenti: Marilena Serranò, Matteo Giovanni Crinò, Martina Spinella, Patrizia Palmeri